



CLUB ALPINO ITALIANO LEGNANO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita con sede in Legnano, attualmente in Via Roma n. 11, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Legnano" in sigla "CAI Sezione di Legnano", che continua l'attività della Sezione di Legnano del CLUB ALPINO ITALIANO fondata l'11 Febbraio 1927.

Essa ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 2 L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Lombardo del CAI.

Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento del CAI

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del CAI

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

ART. 3 L'Associazione ha come scopo la promozione della pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, con autonomia patrimoniale, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati dall'Art. 3 l'associazione, nel rispetto dei regolamenti del CAI, esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche;
- d) all'indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di iniziative idonee alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza, la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) ad attendere alla sede della sezione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- j) a rendersi disponibili a collaborare, nei limiti della propria competenza e organizzazione tecnica, a iniziative di protezione civile, di volontariato e di promozione sociale.

Art. 5 I locali della sede non possono essere utilizzati per attività, che contrastino con le finalità del sodalizio. Tuttavia essi possono essere utilizzati, temporaneamente, da terzi, previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari, giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasferibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della sezione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio deve iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 Ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il socio è tenuto a versare alla sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) Il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui le lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita della sezione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio può recuperare, dando continuità alla propria affiliazione al sodalizio, gli anni persi, fino a un massimo di dieci, versando le quote mancanti secondo il valore della quota associativa dell'anno in cui viene effettuata la richiesta.

Art. 10 I diritti e i doveri del socio sono contemplati dal presente Statuto, dallo Statuto del CAI e dal Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

In particolare i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle attività della sezione, a partecipare alle assemblee e, se maggiorenni, esercitare il diritto di voto con esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nella sezione stessa.

I soci acquisiscono inoltre il diritto alle pubblicazioni dell'associazione ad essi destinate a titolo gratuito ed alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali.

I soci familiari non hanno diritto alle pubblicazioni dell'associazione.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

I soci si impegnano a fornire le proprie prestazioni nell'ambito delle attività sezionali a titolo gratuito.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve del patrimonio della sezione.

Art. 11 La qualità di socio viene a cessare in caso di morte, dimissioni, morosità, per radiazione nonché per lo scioglimento della sezione, come previsto anche dall'art. II. 5 dello Statuto del CAI.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi della sezione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO IV

LA SEZIONE

Art. 13 La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è persona giuridica di diritto privato.

Art.14 Sono organi della sezione:

- L'Assemblea dei soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Il Tesoriere,
- Il Segretario,
- Il Collegio dei Revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci stessi.

Capo 1°

CARICHE SOCIALI

Art .15 *Gratuità delle cariche* - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 16 *Voto* – Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezioni alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione, di elezione o di ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 17 I criteri di votazione sono stabiliti dall'Assemblea della sezione avendo cura di rispettare i diritti delle minoranze. In particolare per l'elezione del consiglio direttivo, composto da tredici membri, ogni socio, con diritto di voto, non può esprimere più di dieci preferenze. Viene concessa una sola delega per ogni socio votante.

Capo 2°

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Delegati all'Assemblea del CAI
- determina la quota associativa e la quota di ammissione di nuovi soci per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma della sezione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche da apportare al presente Statuto della sezione;

- delibera sullo scioglimento della sezione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 19 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 20 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. I soci minori di età non hanno diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato può portare una ed una sola delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21 L'assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 22 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo le modalità decise dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 23 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

Capo 3°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della sezione. Si compone di tredici membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

il Presidente, Il Vicepresidente, il Tesoriere.

Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso in questo caso non ha diritto di voto.

Art. 25 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una prima volta, e lo possono essere ancora, ogni qualvolta la mancanza di candidati non consenta di raggiungere il numero di consiglieri previsto dallo Statuto, fatta eccezione per il presidente sezionale.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

In caso di dimissione o recesso di un consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione cooptando il membro dalla lista dei non eletti.

Il consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero organo sociale decade, ed i membri rimasti in carica, o in difetto i Revisori dei conti, hanno l'obbligo di convocare entro trenta giorni dal verificarsi di tale eventualità l'assemblea generale dei soci per procedere alle nuove nomine.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale della riunione è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 27 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 28 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della sezione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- propone il programma di attività annuale della sezione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti la sezione.
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni o Gruppi e ne coordina l'attività;

- cura l'osservanza dello Statuto associativo e del Regolamento Generale del CAI
- predispone eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni, in conformità con la procedura descritta nel Regolamento generale del CAI.

Capo 4°

PRESIDENTE

Art. 29 Il presidente ha la rappresentanza legale della sezione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e può, in modo disgiunto, firmare i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente della sezione dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea..

Il candidato alla carica di presidente della sezione, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiori a due anni sociali completi. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione

Capo 5°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 30 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione; tiene la contabilità conservandone la documentazione; firma, con il Presidente, i bilanci e può firmare, in modo disgiunto, i mandati di pagamento.

Art. 31 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della sezione.

Capo 6°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri, **di cui uno iscritto all'Albo**, eletti dall'assemblea per tre anni. **Il Collegio dei Revisori dei conti** nomina fra i suoi componenti il Presidente.

Art. 33 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 34 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenze in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 35 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.
E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

Art. 36 In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 37 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Gruppo Regionale.
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con la Struttura Centrale. Esse hanno un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con lo Statuto della Sezione e che è soggetto di approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.
In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO VIII

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

Art. 38 Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà presente o futura della sezione e potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata (eventuali fondi riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio) che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinati al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

I fondi liquidi di cui la sezione dispone saranno depositati in un conto corrente bancario alla stessa intestato.

Art. 39 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 40 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 41 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere riutilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 42 Le controversie fra soci o fra soci e organi della sezione, relative alla vita della sezione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esprimere il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Gruppo Regionale Lombardo per le controversie fra soci e organi della sezione.

Art. 43 Contro le deliberazioni degli organi della sezione che si ritengano assunte in violazione del presente Statuto o dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso secondo le norme del regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia, nonché lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea dei soci del giorno 29 marzo 2006 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

